

VARIANO I REQUISITI PER ESENZIONI PER REDDITO
disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e mobilità

Si comunica che in data 25 Ottobre la Giunta Regionale ha approvato la delibera IX/4230 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni".

Il provvedimento di cui all'oggetto ha disposto che :

A decorrere dal 1 novembre 2012, i seguenti soggetti abbiano diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale **esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 Euro:**

- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini cui è stato concesso il trattamento di "cassa integrazione in deroga" ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

Le condizioni succitate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione. Le precedenti certificazioni di esenzioni (E08/E09) non saranno più valide dal 1 Novembre 2012.

Si informano i cittadini che le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 novembre 2012, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.